

REGOLAMENTO (CEE) N. 1708/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa l'importo complessivo dell'aiuto concesso ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 729/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che stabilisce norme generali del regime particolare applicabile ai piccoli produttori nell'ambito del regime di corresponsabilità nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1347/90 ⁽⁵⁾, l'importo globale dell'aiuto viene stabilito in base al gettito complessivo dei prelievi di corresponsabilità versati dai produttori che commercializzano 25 tonnellate al massimo; che, per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992, tale importo è stato fissato in funzione di un prelievo di

corresponsabilità di base corrispondente al 3 % del prezzo di intervento del frumento tenero; che, poiché per la campagna 1991/1992 il prelievo di corresponsabilità di base è stato fissato al 5 % del prezzo di intervento del frumento tenero, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89 occorre modificare l'importo globale di tale aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/89, l'importo complessivo dell'aiuto è fissato a 293 milioni di ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 12.